



REPUBBLICA ITALIANA

6/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Nicola RUGGIERO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello ad istanza di parte iscritto al n. **60613** del ruolo generale, proposto dal

COMUNE DI VENEZIA, c.f. 00339370272, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. ti Antonio Iannotta, c.f.

NNTNTN60S07L736V, pec antonio.iannotta@venezia.pecavvocati.it,

Federico Trento, c.f. TRNFRC81H28C111X, pec federico.trento@venezia.pecavvocati.it e Nicoletta Ongaro, c.f.

NGRNLT60B64F241K, pec nicoletta.ongaro@venezia.pecavvocati.it

dell'Avvocatura Civica in unione all'avv. Stefano Gattamelata, c.f.

GTTSFN63L16H501U, pec sgattamelata@pec.professionalitainrete.it

e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Di Monte Fiore 22, come da delega in atti;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, c.f. 13756881002, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar 14, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Peluso, Avvocato dello Stato, e con lo stesso domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it come da memoria di costituzione in appello;

e nei confronti della

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONI GIURISDIZIONALI CENTRALI, in persona del Procuratore Generale *pro tempore*, e della **PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO**, in persona del Procuratore regionale *pro tempore*,

PER

la riforma della sentenza n. 252/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Veneto, pubblicata il 16 agosto 2022, non notificata.

Visti l'appello, gli atti e i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 15 novembre 2024, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi; l'avv. Alberto Maria Floridi, per la parte appellante; l'avv. Alfonso Peluso, Avvocato dello Stato, per l'Agenzia delle entrate-Riscossione; il V.P.G. Giulio Stolfi, con l'assistenza del segretario d'udienza la dott.ssa Simonetta

Colonnello.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 2 marzo 2023, il Comune di Venezia ha impugnato la sentenza n. 252/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, depositata il 16 agosto 2022, la quale - in relazione ad un giudizio ad istanza di parte del 24 giugno 2021, promosso dallo stesso Comune, ai sensi dell'art. 172 e ss. del c.g.c., nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella qualità di soggetto concessionario della riscossione - ha dichiarato l'inammissibilità del giudizio ad istanza di parte per difetto di legittimazione attiva.

In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante giudizio ad istanza di parte, fatto valere dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, il Comune di Venezia ha lamentato che, nonostante la corretta trasmissione dei ruoli da parte del Comune, l'agente della riscossione abbia omesso di notificare le cartelle esattoriali e/o i successivi atti interruttivi della prescrizione - o comunque di darne prova - determinando, per sua colpa, la prescrizione dei relativi crediti, con conseguente danno all'Amministrazione comunale, accertato da vari Giudici di Pace con le sentenze richiamate ed allegate, passate in giudicato (doc. 6 -12 nell'atto introduttivo del giudizio) per un importo determinato in euro 66.019,58 (come da tabelle in doc. 3 ivi).

Nel rimarcare la giurisdizione della Corte di conti nelle materie di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 103 Costituzione, in conformità

a quanto statuito dal Giudice di legittimità con sentenza a SS.UU. n. 237 del 10 aprile 1999 e dalla stessa ribadito con successive pronunce, secondo cui “il giudizio relativo alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra l’ente impositore e la società, nonché del risultato contabile di detti rapporti, va promosso innanzi all’autorità competente a giudicare sui rapporti riguardanti i conti di coloro che abbiano avuto maneggio di denaro dello Stato o di altra pubblica amministrazione, cioè alla Corte dei conti”, il Comune ha individuato il rimedio processuale per dirimere le controversie avviate dal medesimo ente impositore nei confronti dell’agente della riscossione ai fini dell’accertamento dell’inadempimento degli obblighi di esazione, riversamento e rendicontazione dell’agente contabile, in quello previsto dall’art. 172 lett. “d” del c.g.c., come giudizio ad istanza di parte, categoria già normata dall’art. 58 del R.D. n. 1038/1933 e che con il nuovo codice andrebbe a configurarsi come categoria assolutamente aperta, in quanto vi rientrano non solo tutti i giudizi previsti in maniera specifica dalla legge, ma anche quelli che vertono “comunque” nelle materie di contabilità pubblica.

Ha quindi chiesto di accertarsi e dichiararsi la responsabilità per inadempimento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in ragione della mancata riscossione dei crediti dovuti a titolo di sanzioni amministrative per violazione di norme del C.d.S., per esclusiva sua responsabilità, come già appurato dalle sentenze dei Giudici di Pace allegate e passate in giudicato, e conseguentemente condannarsi la stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione alla rifusione del danno

per l'effetto cagionato al Comune di Venezia, in misura pari al totale dei crediti non riscossi e dunque per un importo di euro 66.019,58, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo saldo; con rifusione di spese.

La sentenza impugnata ha affermato in primo luogo la giurisdizione della Corte dei conti in materia, e ha accolto l'opzione ermeneutica, propugnata dalla difesa di AdER, secondo cui da una norma meramente processuale (ovvero dall'art. 172 del Dlgs 174/2016) si andrebbe a creare un'inammissibile azione di responsabilità - di contenuto peraltro spiccatamente risarcitorio - che andrebbe ad aggiungersi a quella esperibile dalla Procura erariale, oltre che all'azione di esatto adempimento contrattuale esperibile dinanzi al Giudice Ordinario o al Giudice Amministrativo in materia di servizi pubblici, nonché alla procedura di discarico per inesigibilità ex artt. 19 e 20 del d. lgs. n. 112/1999. La sentenza impugnata prosegue affermando che "tale iniziativa, oltre a stridere con l'impianto normativo applicabile, addirittura anticipa (e sostituisce) nell'ambito del giudizio contabile, l'operato della Pubblica Accusa, senza assicurare in alcun modo al convenuto le garanzie del contraddittorio sia preprocessuale, sia processuale per quanto consentito nel processo contabile. Nel caso di specie, il Collegio in linea con quanto riportato dalla Avvocatura, l'azione esercitata da controparte: 1. non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi previste da specifiche disposizioni di legge; 2. non vi sarebbe alcun intento di impugnare un atto o un provvedimento; 3. risulterebbe

proposta, inammissibilmente, e, soprattutto, senza il preventivo esperimento, a prescindere dagli esiti, del procedimento amministrativo previsto ex artt. 19 e 20 D. Lgs. 112/99 cui è, *de iure condito* subordinata l'instaurazione di: "...controversie tra agenti della riscossione ed enti impositori in dipendenza del rapporto di affidamento del servizio di riscossione di entrate, in relazione alla richiesta di accertamento della inesigibilità di crediti iscritti a ruolo" (Cass. S.U. 8568/18; Cass. S.U. 493/2006); 4. estenderebbe oltre modo, *extra legem*, all'agente della riscossione (finanziato e partecipato comunque dallo Stato, e, quindi, con conseguente ricaduta sul medesimo dei relativi oneri), un'ipotesi di responsabilità amministrativo contabile che, ex art. 1 L. 20/94, ha, invero, natura personale (ossia dei singoli funzionari e/o dipendenti) anche quando il danno sia commesso ledendo interessi di enti diversi rispetto a quelli di appartenenza (art. 1 L. 20/94 ultimo comma); 5. sottoporrebbe al giudizio della Corte dei conti la cognizione di una normale azione di responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1223 c.c. "in corso di rapporto"; iniziativa che certamente esorbita dai limiti della giurisdizione del giudice contabile, essendo conoscibile, al limite ed in astratto, dal Giudice ordinario o, a tutto voler concedere dal Giudice amministrativo, ove si ritenga, più correttamente, che la fattispecie è annoverabile nell'ambito delle concessioni di pubblico servizio di cui all'art. 133, comma 1 lettera c) c.p.a. In sintesi, il Collegio riscontra l'inammissibilità dell'ingerenza nell'esercizio delle prerogative proprie della Procura Contabile."

La sentenza impugnata ha affermato quindi:

- a) la giurisdizione in materia della Corte dei conti;
- b) l'inammissibilità del giudizio ad istanza di parte per difetto di legittimazione attiva;
- c) la compensazione delle spese di giudizio.

Il Comune appellante ha formulato i seguenti motivi di impugnazione:

A) *error in iudicando* per violazione e falsa applicazione dell'art. 172, lettera d), del d. dlgs. n.174/2016 sotto diversi profili, del d. lgs. n. 112/1999 dell'art. 103 della Costituzione, per i seguenti motivi:

1) le argomentazioni dalla sentenza oggetto di appello, poste a fondamento della dichiarazione di inammissibilità dell'azione promossa dal Comune di Venezia, sarebbero erranee ed in contrasto con l'orientamento assunto in diverse pronunce della stessa Corte dei conti, anche in sede di appello, oltre che con quanto statuito in materia dalla Corte di cassazione in tema di giurisdizione.

2) L'argomentazione della sentenza impugnata secondo cui l'ammissibilità dell'azione ad istanza dell'Ente nel caso di specie comporterebbe una compressione delle garanzie del contraddittorio sia preprocessuale che processuale previste in caso di esercizio dell'azione da parte della Procura della Corte dei conti, comporterebbe sempre l'inapplicabilità dell'azione ad istanza di parte prevista dal menzionato art. 172, ove si consideri che il giudizio ad istanza di parte non è mai preceduto dalla fase preprocessuale, propria del giudizio di responsabilità

amministrativa. Ad ogni modo, il Comune ha rilevato che nel primo grado di giudizio è stato garantito alle parti il più ampio contraddittorio. Nella prospettiva difensiva del Comune (che richiama al riguardo le conclusioni svolte dal Requirente in primo grado), il ricorso ha fatto valere in giudizio le inadempienze nel procedimento di riscossione dei crediti (mancata notifica delle cartelle esattoriali e perdurante inerzia nel far valere i crediti affidati) rispetto ad una serie di individuati casi, con la richiesta di corrispondere le somme rappresentanti il contenuto dei singoli crediti non riscossi.

3) L'art. 172 del d. lgs. n. 174/2016, laddove disciplina gli altri giudizi ad istanza di parte, nemmeno alle lettere "b" e "c" presuppone l'impugnazione di atti o provvedimenti, sicché tale elemento non costituirebbe una condizione necessaria ai fini della proponibilità dell'azione ai sensi della lettera "d".

4) Sarebbe destituita di fondamento l'ipotesi di inammissibilità dell'azione ex art. 172 ove non sia stata esperita la procedura di inesigibilità ai sensi degli artt. 19-20 del d. lgs. n. 112/1999, in quanto tale procedura sarebbe alternativa rispetto alla formulazione di apposito ricorso alla Corte dei conti.

5) L'azione ex art. 172 non si troverebbe in sovrapposizione o conflitto con l'azione di responsabilità della Procura erariale, in quanto la prima non è incentrata sulla responsabilità amministrativo-contabile dell'agente della riscossione e dei suoi organi apicali, per dolo o colpa grave, ma sui rapporti di dare-avere

sorti in dipendenza del rapporto di gestione.

6) L'argomentazione secondo cui l'ammissibilità dell'azione proposta dal Comune di Venezia comporterebbe la sottoposizione al giudizio della Corte dei conti di un'azione di responsabilità contrattuale eventualmente conoscibile dal Giudice ordinario o dal Giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, oltre ad essere chiaramente erronea perché in contrasto con le numerose decisioni della Corte di cassazione che in fattispecie analoghe alla presente hanno affermato la giurisdizione della Corte dei conti (Cass. S.U. nn. 22810/2020 e 5595/2020), si porrebbe in contraddizione con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 19) e con il dispositivo della sentenza stessa laddove è stata affermata la giurisdizione in materia della Corte dei conti.

B) Nel caso di mancato rinvio al Giudice di primo grado, il Comune ha osservato che sarebbe stata dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda. La pretesa dell'Amministrazione si fonda su una serie di sentenze del Giudice civile passate in giudicato, rese in fattispecie di opposizione ex art. 615 c.p.c. a cartelle esattoriali relative a sanzioni per violazione del codice della strada, che sono state integralmente prodotte in giudizio (doc. 6-12 fasc. 1° grado). Tali decisioni, tutte di accoglimento dei ricorsi a seguito dell'accertamento e della dichiarazione dell'intervenuta prescrizione a causa della mancata prova della notifica della cartella esattoriale e/o della mancata prova degli atti interruttivi da parte della Società concessionaria,

hanno comportato un evidente pregiudizio per l'erario comunale, corrispondente alla misura dei crediti non riscossi in quanto prescritti.

Il Comune appellante ha quindi concluso:

- riformare e/o annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il giudizio di primo grado proposto dal Comune di Venezia per difetto di legittimazione attiva, con conseguente riconoscimento della legittimazione attiva dello stesso alla proposizione del giudizio di cui all'art. 172, comma 1, lettera d), c.g.c. e dell'ammissibilità del relativo ricorso;

- per effetto del riconoscimento della legittimazione attiva, accertare e dichiarare il diritto del Comune di Venezia ad ottenere la rifusione del danno patito a causa della mancata riscossione dei crediti costituiti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e dichiarati prescritti con sentenze del Giudice di Pace allegate in giudizio e passate in giudicato, riquantificato nella misura di complessivi euro 52.834,07 (doc. 18 fasc. 1° grado), così come desunto dagli estratti di ruolo inviati nei termini di legge alla concessionaria, con conseguente condanna dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento del predetto importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo;

- per effetto del riconoscimento della legittimazione attiva, in via subordinata, disporre il rinvio degli atti al primo Giudice perché in diversa composizione si pronunci sul merito del giudizio;

con rimborso dei compensi professionali di entrambi i gradi di

giudizio.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione si è costituita in pari data 24 ottobre 2024, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ed ha dedotto che l'appello appare *ab initio* inammissibile, in quanto non è dato sapere quale capo di sentenza si ritiene debba essere revocato e in che modo ex art. 190, comma 2, lett. a) c.g.c. Per gli stessi motivi, l'appello è inammissibile in ordine al punto A.6 (pag. 14 dell'appello).

Controparte, senza far riferimento ad alcuna norma che si intende violata si è limitata a richiamare un precedente della Corte dei conti (sent. Sez. II, 297/2021), lamentando la violazione e falsa applicazione degli art. 19 e 20, d. lgs. n. 112/99.

La richiesta di condanna al pagamento di somme a proprio favore parrebbe originare dal malgoverno dell'azione esattiva dovuta, per non avere l'agente della riscossione svolto le procedure di riscossione determinate dal D.P.R. 29/9/1973, n. 602.

Per l'appellante la sentenza impugnata risulterebbe erronea in quanto "la ricorrente - con l'azione proposta con il presente ricorso, ex art. 172, lett. d, d.lgs. n. 176/2016 - avendone *de iure* la *legitimatio activa* - avrebbe richiesto un accertamento contabile, di natura dichiarativa, su di un rapporto di dare e avere riguardante un suo tributo, al fine di avere dati contabili, certi all'attualità, confermati con l'*auctoritas* dalla sentenza del giudice contabile, da inserire nel proprio bilancio per gli anni di riferimento": di qui l'irrilevanza della circostanza che i termini per la riscossione non sarebbero

ancora scaduti e l'erroneità della pronuncia laddove il giudice avrebbe invertito *l'onus probandi*.

Correttamente, i Giudici di prime cure hanno dichiarato l'inammissibilità di ogni avversa domanda, azionata *ex art. 172 CGC*, siccome in concreto non fondatamente accoglibile.

È noto che la giurisdizione contabile sussiste in ipotesi di "giudizi di conto" o "di resa del conto" (art. 139 e sg. e art. 142 del codice di giustizia contabile) o di giudizi instaurati dalla Procura contabile.

Tuttavia, nel presente caso non si versa né in ipotesi di azione di danno erariale promossa dal Pubblico requirente, né in ipotesi di contestazione delle risultanze contabili dell'attività dell'esattore e, dunque, di giudizio di conto.

Nel caso di specie la controversia investe, per come proposta dalla controparte, presunti inadempimenti attinenti al rapporto di servizio dovuto da AdER, e non la materia della contabilità pubblica, la cui tutela è attribuita alla Procura Erariale.

La materia della riscossione mediante ruolo, come si specifica meglio nel seguito, non ha nulla del rapporto contrattuale, essendo la medesima integralmente regolata da specifiche norme di legge del tutto differenti da quelle che regolano le pattuizioni contrattuali.

Si tratta, infatti, di una disciplina integralmente pubblicistica, contenuta nel d.P.R. n. 602/1973 per quanto attiene al procedimento e nel d. lgs. n. 112/1999, come integrato dal D.L. n. 193/2016, art. 1, per quanto riguarda i rapporti fra soggetto impositore che forma i ruoli e agente della riscossione.

Non sarebbe comunque utilizzabile il procedimento di cui agli artt. 19-20 del d. lgs. n. 112/1999, in quanto non risultano presentate al riguardo istanze di inesigibilità.

La richiesta di cristallizzazione dei rapporti dare-avere è infatti conseguenza, secondo l'AdER, di una specifica valutazione di precise fattispecie di inesigibilità, ovvero, il frutto del cd. diniego di "discarico" dell'Ente impositore rispetto alle quote inesigibili specificamente individuate per come attestate dall'ente a ciò preposto, che è il tipico oggetto dei giudizi ad istanza di parte previsto dal regolamento di procedura dinanzi alla Corte dei conti (giudizi che, peraltro, possono essere avviati da parte dell'agente della riscossione dopo un formale e motivato provvedimento di diniego di discarico proveniente dall'Ente creditore ed assunto al termine di un ben determinato procedimento).

La difesa dell'AdER ha riferito inoltre, per completezza, che il d. lgs. 29 luglio 2024, n. 110, "disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione" ha riformato totalmente la materia, abrogando, con l'articolo 10, gli artt. 19 e 20 del D.lgs. n. 112/1999; ha eliminato il meccanismo delle comunicazioni di inesigibilità, abrogando altresì l'art. 1, commi 684, primo periodo, 684-bis, 684-ter, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688 della legge n. 190 del 2014.

Lo stesso decreto legislativo ha stabilito le linee guida per gli adempimenti dell'agente della riscossione e per il discarico automatico o anticipato, ed il suo eventuale differimento, delle sole

quote affidate dal 1° gennaio 2025 (artt. 3 e 4).

Il citato art. 6 del d. lgs. n. 110/2024 ha quindi ridisegnato il regime delle responsabilità di AdER diversificando le medesime con riferimento alle quote affidate fino al 31 dicembre 2024 e a quelle affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025. In particolare, per quanto concerne le quote affidate in riscossione sino fino al 31 dicembre 2024 e ai tentativi di riscossione effettuati fino alla data di entrata in vigore della riforma (08/08/2024) si rendono, ancora una volta, espressamente applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, comma 529, della legge n. 228/2012, che limitano la responsabilità dell'agente della riscossione alle sole ipotesi di condotta dolosa (art. 6, comma 2, lett. b), precludendo l'avvio dell'azione di responsabilità amministrativo e contabile nelle diverse ipotesi di negligenze colpose.

Lo stesso art. 6 ha stabilito le verifiche, da parte del MEF, sull'operato di AdER (rispetto alla pianificazione annuale di cui all'art. 1) e degli enti creditori (sulle singole quote e sulla base di criteri da individuare con apposito DM).

Vengono, altresì, individuate le responsabilità di AdER - diversificate con riferimento alle quote affidate fino al 31 dicembre 2024 e a quelle affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025 - fissando, in pari tempo, gli aspetti procedurali del controllo di competenza degli enti creditori, con possibilità (salvo che per le quote relative alle risorse proprie tradizionali e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato) di definizione agevolata della controversia

eventualmente insorta con il singolo ente, ovvero di ricorso alla Corte dei conti.

Con il recente intervento legislativo – ha quindi osservato la difesa di AdER - è stata prevista con l'art. 3 del d. lgs. citato una nuova disciplina di discarico per le quote affidate a AdER a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Secondo la difesa di AdER, l'appellante ha invocato l'applicabilità della procedura di verifica dell'inesigibilità in un momento precedente alla conclusione delle procedure di riscossione, pretendendo di appurare se siano inesigibili o meno crediti dei quali non è stata conclamata l'inesigibilità ed anzi, rispetto alle quali sono intervenuti interventi normativi certamente rilevanti nel presente giudizio quale *ius superveniens* immediatamente applicabile.

Ne deriverebbe, nella prospettiva difensiva di AdER, una carenza di interesse ad agire in capo all'appellante non essendosi affatto verificato (nemmeno in potenza) il pregiudizio rispetto al quale il preteso diritto di azione risulterebbe strumentale.

L'AdER ha osservato infine che la procedura di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 112/1999 è applicabile anche al caso di specie, alla luce del comma 2, lett. "e", vigente *ratione temporis*, secondo cui costituisce causa di perdita del diritto al discarico previsto al primo comma,

"...la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'ambito della procedura esecutiva, salvo

che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero", richiamando Corte conti, I app. 160/2024.

L'AdER ha quindi concluso:

- a) rigettare l'appello *ex adverso* proposto siccome infondato e non provato, con conferma integrale della sentenza impugnata e comunque respingere la domanda dell'appellante siccome inammissibile e comunque, in tutto o almeno in parte, anche per intervenuta prescrizione, infondata e non provata;

- b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento nel merito della domanda avversaria, ridurre la pretesa attorea nei limiti quanto previsto dall'art. 6 d. lgs. n. 110/24 o in subordine dall'art. 20, co. 4, del D.lgs. n. 112/99 ove ritenuto operante *ratione temporis*; in ogni caso, con esclusione degli eventuali danni che il Comune ha cagionato o contribuito a cagionare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nonché di quelli rappresentati dai ruoli esattoriali già riscossi (anche in forma rateale), di quelli che verranno riscossi nelle more del presente giudizio, di quelli che sono stati sgravati da Controparte e di quelli che verranno dallo stesso sgravati nel corso del presente giudizio e di quelli che sono stati e che dovessero risultare *ex lege* oggetto di annullamento (ex art. 4 D.L. 119/2018 ed ex art. 4 D.L. 41/2021 conv. in L. 69/2021) ovvero definizione agevolata nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge;

- con vittoria di spese, competenze ed onorari.

La Procura generale ha formulato le proprie conclusioni con atto del 24 ottobre 2024, chiedendo l'accoglimento dell'appello nell'unico motivo di gravame condiviso in tutte le sue articolazioni; il ricorso proposto dal Comune di Venezia rientrerebbe esattamente in una delle ipotesi ricadenti entro l'area della lett. "d", differentemente da quanto ritenuto dai Giudici di primo grado.

Secondo la Procura generale, andrebbe confermata la giurisdizione della Corte dei conti nella fattispecie in disamina e riformata la pronuncia che, erroneamente, ha affermato l'assenza di legittimazione attiva del ricorrente, con rinvio al primo giudice per la trattazione e la decisione del merito.

A parere della P.G., ricorre il caso previsto all'art. 199, c. 2, c.g.c., avendo il giudice di primo grado deciso solo con riguardo ad una questione preliminare, senza conoscere del merito.

Qualora, invece, si dovesse ritenere, come è pure possibile, stante il tenore perplesso del *decisum*, che, nonostante le espressioni impiegate in parte dispositiva, la statuizione di prime cure vada riqualificata come declinatoria della giurisdizione, non cambierebbe la conseguenza, poiché si verterebbe nell'ipotesi di cui al medesimo art. 199, e stavolta c.1, lett. a).

In conclusione, la Procura generale ha ritenuto fondato l'atto di gravame e ne ha chiesto l'accoglimento, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.

Il Comune di Venezia ha insistito con memoria depositata il 25 ottobre 2024.

All'udienza del 15 novembre 2024, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, va vagliata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello, sollevata dalla difesa di Agenzia delle entrate-Riscossione, per mancanza del capo di sentenza che si ritiene debba essere revocato, anche in relazione al punto A.6 dell'impugnazione. In materia l'insegnamento del Giudice di legittimità è esplicito nell'indicare che la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal Giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass. 32954/2018), atteso anche il carattere devolutivo pieno dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. 30525/2018); e ancora la Cassazione ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della

sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. 13535/2018). Nei termini appena enunciati, condivisi e fatti propri da questo Collegio, l'appello è ammissibile e l'eccezione deve essere respinta.

Dai documenti versati dall'amministrazione istante, si rileva che, nella fase precontenziosa, il Comune ebbe a chiedere con atto del 2 dicembre 2020 la somma di euro 66.019,58 ad Agenzia delle entrate-riscossione, ricevendo da controparte risposta del 21 dicembre 2020, in senso negativo. La risposta di AdER è basata sul presupposto che nei rapporti tra ente impositore e agente della riscossione si applica, in via generale, il meccanismo previsto dagli artt. 19-20 del d. lgs. n. 112/1999 inerente alla gestione delle quote di inesigibilità, nei termini stabiliti dall'art. 1, comma 684, della l. n. 190/2014; inoltre alcune delle sentenze citate si riferivano a crediti annullati *ope legis* dall'art. 4, del d.l. n. 119/2018 convertito in l. n. 136/2018,

A riscontro della nota di AdER del 21 dicembre 2020, il Comune di Venezia ha replicato con nota del 15 febbraio 2021, indicando che ai sensi dell'art. 19, comma 2 d. lgs. n. 112/1999, costituiscono causa di

perdita del diritto al discarico, tra l'altro "e) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento; c) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura." Secondo il Comune, pertanto sarebbe incontestato che dalle sentenze dei Giudici di Pace allegate alla nota del 2 dicembre 2020, tutti i crediti vantati dal Comune di Venezia a titolo di sanzioni amministrative e non riscossi, di cui si è chiesto il rimborso, unitamente alle spese di lite, risulterebbero già prescritti per cause addebitabili unicamente alla concessionaria (cioè per la mancata notifica della cartella esattoriale e/o per la mancata notifica dei successivi atti interruttivi della prescrizione).

Nella prospettiva del Comune, sarebbe pacifica, pertanto, la responsabilità della concessionaria, atteso che le sentenze sono oramai passate in giudicato. In ordine all'osservazione di controparte secondo cui il procedimento previsto dagli artt. 19 e 20 d. lgs. 112/1999 sarebbe avviato solo successivamente alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, nei termini previsti dall'art. 1 comma 684 della L. 190/2014, il Comune ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale il fatto che l'art. 19 contenga un termine (più volte differito) entro il quale

l'agente deve comunicare l'inesigibilità del credito non comporterebbe che l'amministrazione debba attendere la scadenza del suddetto termine per chiedere conto al concessionario della gestione (Corte dei Conti, sez. II app. n. 34/2018).

Circa l'annullamento dei crediti *ope legis* in applicazione dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 119/2018 convertito con l. n. 136/2018, il Comune ha evidenziato la mancanza di quali siano i provvedimenti che ne risultino interessati ed ha evidenziato che la norma richiamata è stata introdotta nel nostro ordinamento ben oltre la scadenza del termine prescrizione delle poste in esame e, soprattutto, ben oltre il termine che l'Agenzia avrebbe avuto per procedere alla riscossione.

Ne è seguita l'azione giudiziale dinanzi alla Corte dei conti in sede territoriale.

Ciò posto, la Sezione osserva che il ricorso introduttivo del giudizio è stato finalizzato ad ottenere la condanna, da parte del giudice contabile, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento di una somma a ristoro dei danni provocati dalla mancata riscossione.

Viene così in rilievo una richiesta di contenuto essenzialmente risarcitorio, basata su comportamenti tenuti dal concessionario nella fase di riscossione delle somme di spettanza dell'ente impositore, che attengono, più che al binomio "dare-avere" in cui si articola il rapporto gestorio tra l'agente della riscossione e l'ente impositore, ad una responsabilità del primo per un danno (asseritamente) derivante, a carico del secondo, da condotte tenute nella fase di

riscossione.

Sul presupposto che nella giurisdizione contabile rientrano *ex art.* 103, comma 2, Cost., le controversie incentrate sulla corretta gestione di denaro pubblico da parte dell'agente contabile (in termini, tra le altre, Cass, Sez. Unite, 20 ottobre 2020, n. 22810), occorre verificare se, nei termini prospettati dall'istante, la controversia possa essere introdotta attraverso lo strumento delineato dall'art. 172, lett. d), del c.g.c.

Le disposizioni del già menzionato art. 172, che si pongono in continuità con l'art. 58 dell'abrogato R.D. n. 1038/33, stabiliscono:

“La Corte dei conti giudica:

- a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali;
- b) sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali;
- c) sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all'articolo 211;
- d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato”.

Occorre quindi verificare se il Comune di Venezia abbia legittimazione attiva a adire il giudice contabile, investendo il medesimo - attraverso il meccanismo processuale di cui al predetto art. 172 - della controversia avente ad oggetto il *petitum*, come sopra

delineato.

Il Collegio ritiene che una simile legittimazione, nel caso di specie, debba essere esclusa.

L'indirizzo interpretativo assunto dalla giurisprudenza contabile ha infatti, per un verso, riconosciuto l'ammissibilità delle azioni di accertamento ovvero di azioni volte alla verifica dei rapporti di dare/avere tra ente impositore e concessionario della riscossione, formulate dinanzi al Giudice contabile, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, purché non venissero in evidenza profili risarcitori, i quali rientrano nel diverso paradigma del giudizio di responsabilità amministrativa, il cui avvio è di esclusiva competenza della Procura erariale (Corte conti, II sez. app., 297/2021 e 10/2022).

È stato infatti osservato che l'art. 172, lett. d, c.g.c., nell'avvalorare l'esistenza di una categoria atipica e residuale di <<giudizi ad istanza di parte>>, configura un valido strumento processuale, attivabile da soggetti pubblici e privati, per la soluzione di controversie che, pur attenendo alla materia della contabilità pubblica, non trovano un possibile fondamento né nel giudizio di conto, né in quello di responsabilità né, infine, negli altri giudizi ad istanza di parte, specificamente individuati alle lett. a), b) e c) del medesimo art. 172 (Sez. III d'Appello, n. 310/2021). Tutto ciò sempre che si tratti di controversie fondate su di un *petitum* che origina dal rapporto di dare-avere tra il concessionario e l'ente pubblico impositore e che rimane, senza travalicarlo, all'interno del medesimo rapporto, non involgendo, in via diretta ed immediata,

profili risarcitori, siccome rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa (così, testualmente, Corte conti, Sez. II d'Appello, n. 297/2021). Per questa via, secondo quanto esposto nella richiamata decisione, risulta possibile valorizzare appieno, in termini di completezza ed effettività, la competenza del Giudice contabile sulle materie di contabilità pubblica, ex art. 103, comma 2, Cost., consentendogli, una volta adito attraverso lo strumento "aperto" di cui all'art. 172, lett. d. c.g.c., di conoscere controversie che, pur attenendo alle predette materie, non trovano fondamento, per il peculiare *petitum* che le contraddistingue, nelle forme "tradizionali" del giudizio di responsabilità e/o di conto.

Questa opzione ermeneutica tende a valorizzare il contenuto dell'art. 172 c.g.c. come norma di chiusura del sistema delle tutele, al fine di garantire posizioni giuridiche soggettive rientranti nelle tematiche proprie della finanza pubblica, purché queste non siano altrimenti protette da altre disposizioni contenute all'interno dell'ordinamento contabile.

Ne deriva che la pretesa patrimoniale, ove connessa ad un presunto danno erariale, come nel caso di specie, non può essere proposta dal titolare sostanziale del diritto al risarcimento attraverso un giudizio ad istanza di parte, trattandosi di materia intrinsecamente riservata al giudizio di responsabilità, rispetto al quale l'Amministrazione che si ritenga danneggiata deve limitarsi a proporre la denuncia di danno o ad intervenire, ove sussistano i relativi presupposti, a sostegno delle ragioni del Pubblico Ministero.

Infatti vi è la possibilità che l'unico rapporto di servizio, intercorrente tra il concessionario per la riscossione e l'ente impositore, possa comportare obblighi diversi sul piano funzionale, con diversi profili di disciplina in ordine alle eventuali responsabilità, quali quelli strettamente connessi al "maneggio" di risorse e, dunque, propriamente alla qualità di agente contabile (artt. 140 e ss. c.g.c.) e quelli relativi alle condotte (attive od omissive), realizzate con dolo o colpa grave, nel corso dell'attività gestoria, con danno patrimoniale a carico dell'Ente impositore.

La soluzione cui si perviene per effetto del percorso motivazionale sin qui esposto consente di evitare stravolgimenti del sistema delle tutele e dell'accertamento della responsabilità amministrativa, scongiurando il rischio che, con il giudizio ad istanza di parte *ex art.* 172, lett. d, c.g.c., proprio perché attivato direttamente dall'Amministrazione e senza l'intermediazione della previa denuncia al P.M. contabile, venga introdotto un giudizio di responsabilità carente delle garanzie istruttorie per il presunto responsabile ed in cui il P.M. venga a svolgere una mera funzione interveniente e concludente, incompatibile con il ruolo di soggetto agente ad esso assegnato dall'ordinamento.

Il sistema della tutela risarcitoria nel settore pubblico risulta incentrato sulla figura del P.M. contabile quale "organo a legittimazione esclusiva e che persegue l'interesse dell'erario alla corretta gestione delle risorse pubbliche" (Corte conti, Sez. II d'Appello, n. 87/2020).

L'affermazione della responsabilità amministrativa deve inderogabilmente essere l'epilogo di una sequenza procedimentale che muova dalla *notitia damni* per giungere sino alla pronuncia del Giudice (di condanna, di assoluzione o di rito) attraverso fasi, preprocessuali e processuali, cui non si può derogare, anche per la doverosa osservanza di ineludibili garanzie difensive. Com'è noto, infatti, costituisce un tratto distintivo del Codice di giustizia contabile l'aver introdotto, in un quadro finalmente unitario della giustizia contabile, specifiche norme che hanno aumentato e rafforzato le garanzie dei soggetti sottoposti ai giudizi di responsabilità. Le regole del c.g.c. assicurano la tutela giurisdizionale, oltre che delle ragioni dell'Erario, anche di quelle dell'agente pubblico e attuano i principi del giusto processo (Corte Conti, Sez. III d'Appello, n. 3/2020).

In questo sistema normativo, la domanda risarcitoria va fatta valere, nei modi e nei termini di legge, dal titolare esclusivo dell'azione risarcitoria nel giudizio di responsabilità amministrativa, cioè il Pubblico Ministero contabile, al quale, e solo a lui, spetta di aprire il fascicolo istruttorio, di svolgere l'attività istruttoria per la ricerca delle fonti di prova o comunque degli elementi sui quali basare la pretesa erariale, procedere all'archiviazione o all'esercizio dell'azione risarcitoria. Spetta infatti al Procuratore erariale, all'esito della fase preprocessuale, formulare la domanda (di risarcimento del danno, nel caso di specie) sulla quale, anche nel rispetto dei principi di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., il giudice deve esprimersi

(Corte conti, Sez. III d'Appello, n. 3/2020).

Il ricorso allo strumento del giudizio ad istanza di parte *ex art. art. 172 c.g.c.*, lett. “d”, nonostante l’ampiezza dell’espressione ivi utilizzata (“...e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato”), benché sia finalizzato ad assicurare una maggiore tutela delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte in vicende afferenti la materia della contabilità pubblica, latamente intesa (art. 103 Cost.), “non può pervenire ad un risultato che alteri totalmente, stravolgendola, la tipica architettura del presidio normativo rubricato responsabilità amministrativa” (Corte conti, Sez. I d'Appello, n. 255/2018).

Il giudizio ad istanza di parte, infatti, non può ritenersi affatto sostitutivo e/o alternativo all’ordinario giudizio di responsabilità ad iniziativa del Pubblico Ministero, in termini di garanzia della posizione del dipendente, sia sotto il profilo sostanziale che processuale, nonché in termini di garanzia del principio della certezza del diritto.

È evidente, infatti, che, nell’ordinario giudizio di responsabilità, il Pubblico Ministero compie già una prima valutazione della fattispecie, che può anche condurre alla archiviazione.

In ogni caso, quand’anche decida di promuovere l’azione (anche tenuto conto, come previsto dall’art. 53, comma 1, c.g.c., degli accertamenti svolti «su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile»), l’Organo requirente

dovrà compiutamente configurare l'ipotesi di illecito in tutti i suoi elementi costitutivi e detta configurazione costituirà il *petitum* e la *causa petendi* della domanda, vincolanti per il Giudice, proprio a tutela dei diritti sostanziali e processuali di difesa del dipendente.

Né il procedimento innanzi sommariamente descritto è derogabile, poiché posto a tutela della effettività delle specifiche funzioni del Pubblico Ministero, nonché a presidio del diritto di difesa dell'agente pubblico sottoposto alla giurisdizione contabile (in termini, Corte conti, Sez. I d'Appello, n. 255/2018).

La legittimazione esclusiva del P.M. contabile all'azione di responsabilità amministrativa si appalesa, invero, quale conseguenza diretta ed immediata del peculiare ruolo (in alcun modo assimilabile a quello dell'Amministrazione danneggiata) che l'ordinamento attribuisce allo stesso, in vista del soddisfacimento delle ineludibili esigenze, da un lato, di piena attuazione delle garanzie dei soggetti coinvolti nel procedimento di responsabilità amministrativa e, dall'altro, di tutela delle stesse ragioni erariali.

Il P.M. contabile agisce, infatti, nell'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, perseguendo un interesse generale ed indifferenziato (alla corretta gestione delle risorse finanziarie pubbliche, all'integrità della finanza pubblica generale ed alla corretta attuazione della legge), solo occasionalmente coincidente con quello particolare, di reintegro del patrimonio leso, facente capo alla singola amministrazione danneggiata (in termini, Corte conti, Sez. I App., n. 255/2018, che richiama Corte cost., n. 104/1989 e n.

1/2007; Cass. S.U. Unite, n. 20701/2013; Corte cost., n. 995/1988).

Il P.M. contabile, organo di giustizia, chiamato tra l'altro a svolgere accertamenti preliminari anche a favore del presunto responsabile (art. 55 c.g.c.), agisce a tutela di un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati, non identificabile *tout-court* con quello, di portata più circoscritta, facente capo alla singola Amministrazione danneggiata, la quale si muove in un'ottica essenzialmente di ripristino dell'integrità della propria sfera patrimoniale violata.

La Procura erariale, in sostanza, è centro di aggregazione e di tutela degli interessi giuscontabili adespoti, dell'ordinamento e dei cittadini, alla soddisfazione dei "diritti inviolabili dell'uomo", ex art. 2 Cost.

L'azione di responsabilità amministrativa non mira, infatti, al ripristino dell'equilibrio patrimoniale tra il soggetto pubblico leso dal danno e l'autore dell'illecito che lo ha causato fine a se stesso, ma tutela il bilancio, quale primo e più rilevante "bene pubblico", nella sua plurifunzionalità (giuridica, politica, economica e sociale), teleologicamente volta alla realizzazione dei valori della "democrazia rappresentativa" e, quindi, della formazione di programmi di spesa conformi alle esigenze primarie dei cittadini, corrispondenti ai loro diritti fondamentali e alla loro correlativa pari soddisfazione in concreto, ex art. 3, comma 2, Cost. (cfr. Corte cost. sent. n. 18/2019, n. 51/2019 e successivo consolidato orientamento).

Il che, ovviamente, implica anche la piena soddisfazione della

esigenza che i mezzi finanziari e l'intero patrimonio pubblico siano utilizzati per il raggiungimento dei fini pubblici di cui è titolare l'Ente, leso nel suo Bilancio dal danno erariale (in termini, Corte conti, Sez. App. Sicilia, n. 53/2014).

Fondamentale in questo senso è l'attribuzione in via esclusiva dell'azione di responsabilità al Procuratore Regionale/Generale della Corte dei conti, quale soggetto rappresentativo degli interessi dello Stato-comunità, alla soddisfazione dei cui bisogni è destinato il patrimonio pubblico ed è indirizzata l'attività amministrativa, sottraendo così alla valutazione discrezionale degli amministratori degli enti pubblici la tutela dei diritti di cui si tratta. La funzione istituzionale obbliga il Procuratore regionale/generale ad agire secondo principi di imparzialità e di necessaria tutela degli interessi pubblici, espressi dalla obbligatorietà ed irrinunciabilità dell'azione, attraverso la quale trova tutela «sia l'interesse pubblico all'utilizzazione finalizzata del patrimonio pubblico, sia l'aspetto "sanzionatorio dei comportamenti illeciti dei pubblici amministratori e dipendenti"».» (Corte dei conti, SS.RR. n. 1/2005).

La configurazione della legittimazione esclusiva del P.M. contabile garantisce la salvaguardia delle ragioni erariali, essendo la stessa affidata ad un soggetto professionalmente attrezzato e tenuto ad agire secondo principi d'imparzialità e di necessaria tutela degli interessi erariali, in un contesto assiologico coerente anche con la salvaguardia dei caratteri di specialità dell'intera Corte dei conti, nel cui ambito si colloca il predetto PM, ex VI disposizione transitoria e

finale della Costituzione. La predetta tutela risulta quindi sottratta alle valutazioni discrezionali degli organi di vertice delle singole Amministrazioni di volta in volta danneggiate.

Nel contempo, la legittimazione esclusiva del P.M. contabile consente il rispetto delle garanzie specificamente previste per il soggetto che si trovi ad essere coinvolto nel procedimento di responsabilità amministrativa.

Sotto questo punto di vista, va rimarcato che le attività demandate al predetto P.M., ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità, vanno necessariamente condotte all'interno dell'inderogabile sistema di garanzie difensive per il "presunto responsabile" (necessità dell'invito a dedurre, possibilità di presentazione di deduzioni, possibilità di richiedere audizioni personali), coerente anche con i valori del «giusto processo» ex art. 111 Cost., irrimediabilmente compromesse ed annullate nel caso di una configurazione, in capo all'Amministrazione danneggiata, di un'azione "diretta" nei confronti del predetto responsabile, non preceduta dalla tipica fase-processuale della responsabilità amministrativa.

La legittimazione esclusiva del P.M. nella *subiecta materia*, con la conseguente inammissibilità di una legittimazione "concorrente" dell'Amministrazione danneggiata, trova fondamento del tutto razionale nel ruolo e nella funzione istituzionalmente svolti dal P.M. contabile, come sopra ricostruiti, in alcun modo assimilabili a quelli della (singola) Amministrazione danneggiata.

Allo stesso modo, il sistema di accertamento della responsabilità amministrativa, delineato dal legislatore ed incentrato sulla legittimazione esclusiva del P.M. erariale, consente, da un lato, la piena attuazione delle ineludibili garanzie difensive per il presunto responsabile e, dall'altro, l'adeguata salvaguardia delle esigenze di tutela delle ragioni erariali, anche a ragione dei poteri e degli strumenti investigativi riconosciuti al predetto P.M., all'interno e nel rispetto del razionale punto di equilibrio tra le stesse, quale previamente individuato dal legislatore. A tale ultimo riguardo, è appena il caso di sottolineare che si ritiene rientrante nella piena discrezionalità del legislatore, con il solo limite della razionalità, qui ampiamente rispettato per quanto sopra detto, la scelta del sistema processuale più adeguato alla realizzazione degli interessi generali avuti di mira.

Resta quindi confermata l'inammissibilità del ricorso presentato, nel caso all'esame, nelle forme del giudizio ad istanza di parte *ex art.* 172, lett. "d", del c.g.c., dal Comune di Venezia.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello del Comune di Venezia è infondato e l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio va confermata per i motivi in precedenza esposti.

La definizione in rito del giudizio, attraverso la decisione unicamente su questione preliminare, giustifica, ai sensi dell'art. 31,

comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dal Comune di Venezia ed iscritto al n. **60613** del registro generale e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 novembre 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 14/01/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

f.to Maria Vittoria Zotta